

R E G O L A M E N T O
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

In memoria dell'ing. Raffaele Olgiati

Entrato in vigore il 1° novembre 2010
(modificato gennaio 2017)

INDICE

Articolo 1	Finalità del regolamento
Articolo 2	Beneficiari
Articolo 3	Finanziamento delle borse
Articolo 4	Assegnazione delle borse
Articolo 5	Condizioni per l'ottenimento
Articolo 6	Pagamento delle borse e clausola di restituzione

Art. 1

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. La finalità del regolamento è di permettere la partecipazione ai percorsi formativi proposti da SIC Ticino in collaborazione con HR Ticino e più precisamente: **“Assistente del personale”** e **“Specialista in Risorse Umane”**.

Art. 2

BENEFICIARI

1. I/Le potenziali beneficiari/e devono adempiere alle seguenti condizioni minime:
 - devono essere residenti e/o attivi professionalmente nella Svizzera italiana.
 - sono coloro che necessitano di un sostegno finanziario esterno per poter frequentare i percorsi formativi.
 - devono adempiere ai criteri (formazione minima, anni di esperienza, ecc.) per iscriversi e svolgere con successo le formazioni oggetto del regolamento.
 - dimostrano un fondato e concreto interesse ad intraprendere una carriera nell'ambito delle risorse umane.

Art. 3

FINANZIAMENTO DELLE BORSE

1. I fondi messi a disposizione dall'associazione HR Ticino per il finanziamento di borse di studio devono essere utilizzati nel rispetto delle modalità stabilite nel presente regolamento.
2. Se la situazione finanziaria dell'associazione HR Ticino non lo dovesse permettere, il comitato ha la facoltà di decidere di non finanziare borse di studio.

Art. 3
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE

1. L'attuazione e l'importo della borsa di studio sono definiti dal Comitato dell'Associazione HR Ticino di anno in anno entro la data di convocazione all'Assemblea Generale (AG), a dipendenza della disponibilità finanziaria ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. La borsa di studio è conferita a seguito di bando di concorso e secondo le procedure ufficiali cantonali.
3. Il Comitato HR Ticino predispone annualmente il bando di concorso conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, indicando i requisiti dei candidati, i termini e le modalità di presentazione delle domande.
4. Sono accolte unicamente le candidature inoltrate al Segretariato di HR Ticino che corrispondono al bando di concorso, corredate da tutti i documenti e da tutti i certificati richiesti.
5. Il Comitato HR Ticino ha la possibilità di assegnare la borsa di studio a uno o più beneficiari nel rispetto delle modalità definite dal presente regolamento.
6. Di anno in anno il Comitato designa, al suo interno, una commissione di selezione che si occupa di vagliare le candidature pervenute e di convocare, per un colloquio valutativo, i candidati alla borsa di studio ritenuti in linea con i criteri.
7. La decisione definitiva sulla concessione della borsa di studio viene presa dal Comitato di HR Ticino sulla base delle proposte della commissione di selezione incaricata.
8. La decisione del Comitato di HR Ticino in merito alla concessione delle borse è inappellabile (sia per il numero che per gli importi).
9. Nel caso di un contenzioso fanno stato le disposizioni legali svizzere.

Art. 4
CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO

1. Il/la candidata/o deve dimostrare di essere nelle condizioni da potersi riservare il tempo necessario sia per la partecipazione alle lezioni che per lo studio.
2. È richiesta una frequenza minima del corso pari all'80% delle lezioni nonché un corrispondente atteggiamento e impegno. Valgono inoltre le disposizioni contenute nel contratto d'iscrizione al corso.

3. È richiesta l'iscrizione e partecipazione all'esame alla fine del percorso di formazione.
4. Il Comitato di HR Ticino si riserva la facoltà di convocare il/la beneficiario/a durante il periodo formativo al fine di monitorarne l'andamento.
5. Chi ha già usufruito della borsa di studio non può usufruirne una seconda volta per lo stesso percorso formativo.
6. La borsa di studio non può essere cumulata con altre conferite da terzi organi (compreso il datore di lavoro). Unica eccezione se l'importo complessivo percepito dal/dalla beneficiario/a non supera il costo totale del percorso formativo.

Art. 5

PAGAMENTO DELLE BORSE E CLAUSOLA DI RESTITUZIONE

1. Al/ai beneficiario/ri delle borse di studio viene comunicato, entro un mese dall'inizio del percorso formativo, l'importo deciso dal Comitato di HR Ticino; l'eventuale importo restante per la copertura dei costi del corso é a carico del/della partecipante.
2. L'importo definito viene versato da HR Ticino direttamente alla SIC prima dell'inizio del percorso di formazione.
3. Di principio Il/i beneficiario/i è tenuto a restituire il 50% dell'importo ottenuto qualora:
 - Non raggiunga la frequenza minima stabilita all'articolo 4 cpv 2.
 - Non superi con successo l'esame finale e pertanto non ottenga il diploma oggetto della Borsa di Studio.

Agno, gennaio 2017